

**Sentenza:** n. 342 del 26 novembre 2010

**Materia:** finanza regionale

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione Sicilia e art. 2 DPR n. 1074/1965 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

**Ricorrente:** Regione Sicilia

**Oggetto:** art. 2 comma 230 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)

**Esito:** infondatezza della questione

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

La disposizione della legge finanziaria per l'anno 2010, oggetto della pronuncia in esame, prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto sia di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sia dei terreni edificabili, nonché il differimento dei termini per il versamento della relativa imposta sostitutiva, con destinazione delle "maggiori entrate" ad apposito fondo istituito nell'ambito del bilancio dello Stato.

Secondo la Regione ricorrente tale norma viola lo Statuto speciale e le relative disposizioni di attuazione in materia di autonomia finanziaria, disposizioni in base alle quali alla Regione Sicilia spettano sia le entrate derivanti da tributi da essa istituiti che quelle derivanti da tributi erariali riscossi nel territorio regionale, con la sola eccezione dei tributi di nuova istituzione il cui gettito sia destinato per legge a soddisfare particolari finalità dello Stato.

La censura di illegittimità si fonda sull'assunto interpretativo, "non espressamente dichiarato ma logicamente sottinteso", che l'effetto della norma impugnata sia la destinazione al fondo statale dell'intero gettito dell'imposta sostitutiva, comprensivo anche delle somme a tale titolo riscosse nell'ambito territoriale della Regione siciliana.

La Corte ritiene invece - sulla base di una complessiva esegesi della norma, orientata al rispetto dei principi costituzionali - che l'impugnativa sia infondata.

Procedendo ad una ricostruzione del quadro normativo e delle varie modifiche ad esso apportate negli anni (ben otto), la Corte evidenzia che comunque il legislatore sempre mantenuto fermo il limite previsto dall'art. 79 co. 2 della legge n. 448/2001 per cui anche la disposizione in oggetto è applicabile "alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti".

Tale norma di chiusura consente di escludere che il gettito dell'imposta sostitutiva, se riscosso nell'ambito della Regione, possa avere altra destinazione che non la Regione stessa.

Richiamandosi inoltre ad alcuni propri precedenti, la Corte afferma inoltre che una imposta sostitutiva non ha natura di nuova entrata ma, appunto, di imposta che sostituisce un tributo già esistente. Pertanto, quando (come nel caso di specie) tale tributo sia riscosso nell'ambito del territorio regionale siciliano, non vi è dubbio che anche il gettito derivante dall'imposta sostitutiva di esso debba affluire alle entrate regionali.

La ricostruzione effettuata trova inoltre conferma nella prassi formatasi nella destinazione del gettito fino alla entrata in vigore della disposizione impugnata e non contrastata neppure dalla difesa dello Stato, cosicché deve ritenersi che il gettito derivante dall'imposta de qua affluisca alle risorse finanziarie della Regione.

Da qui l'infondatezza della questione sollevata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.